



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, concernente “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013 con il quale è istituito il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l’organizzazione degli interventi e la promozione e diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2013 relativo all’attuale composizione del predetto Comitato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale – della “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2014, con il quale si è proceduto alla conferma e all’ampliamento dei compiti della Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, ridenominata Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2014;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 309 dell’articolo 1, ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e per preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2014 con il quale è stato approvato il programma degli interventi commemorativi del centenario della prima guerra mondiale previsti nell'anno 2014, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 marzo 2014 e, in particolare il programma delle iniziative culturali da finanziare o cofinanziare nell'anno 2014 con le somme previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 309, annualità 2014;

CONSIDERATO che il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, nella seduta del 18 luglio 2014, ha ravvisato l'opportunità che venga predisposto un provvedimento relativo alla procedura per l'accesso ai fondi previsti dalla citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 309, per le annualità 2015 e 2016, volti a promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale e a preservarne la memoria attraverso qualificate iniziative commemorative nel rispetto delle date degli eventi più significativi del conflitto mondiale;

CONSIDERATO che il Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, nella seduta del 9 ottobre 2014, ha condiviso che una quota parte delle risorse finanziarie in argomento sia destinata a finanziare iniziative culturali, nazionali o internazionali, direttamente promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale;

RITENUTO pertanto di dover definire le condizioni e le modalità per l'utilizzo della spesa autorizzata dal citato articolo 1, comma 309, della legge n. 147 del 2013, individuando una procedura di valutazione, selezione e finanziamento delle iniziative culturali commemorative della prima guerra mondiale, per assicurare la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, e nei limiti dello stanziamento effettivamente disponibile per le predette annualità 2015 e 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l'On. Dott. Luca. Lotti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014 con il quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Luca Lotti è delegato, tra l'altro, a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pianificazione, preparazione e organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni del 100° anniversario della prima guerra mondiale, nonché ad approvare il programma degli interventi commemorativi;

DECRETA

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità di utilizzo della spesa autorizzata di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il finanziamento delle iniziative culturali commemorative della prima guerra mondiale, volte a promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e per preservarne la memoria, da realizzare nell'arco del biennio 2015 e 2016.

ART. 2

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui al precedente articolo 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sono ripartite nel modo seguente:

a) una quota non superiore al trenta per cento delle predette risorse è destinata a finanziare:

- 1) iniziative di ricerca e culturali, nazionali ed internazionali, ivi compresa l'attività convegnistica, direttamente individuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, particolarmente simboliche e identificative, dotate di carattere di unicità quanto a natura artistica o tecnica di realizzazione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2) attività di comunicazione, nonché spese correlate all'attuazione del programma degli interventi commemorativi del centenario della prima Guerra Mondiale;
- b) la restante quota è utilizzata mediante l'emanazione di avviso pubblico, a seguito del quale le pubbliche amministrazioni o soggetti privati possono presentare richiesta di finanziamento di iniziative commemorative della prima guerra mondiale, secondo le modalità indicate dal presente decreto, nonché dallo stesso avviso pubblico.

ART. 3

(Soggetti ammessi alla selezione)

1. Possono presentare domanda di accesso alle risorse di cui all'articolo 2, lettera b), del presente decreto, per il finanziamento delle iniziative culturali relative alla commemorazione della prima guerra mondiale da realizzare nell'arco del biennio 2015 e 2016, i soggetti di seguito indicati:

- a) le pubbliche amministrazioni, statali e locali, e gli enti pubblici;
- b) le associazioni, le fondazioni, gli istituti o altri soggetti privati.

2. I soggetti appartenenti alla categoria di cui alla lettera b) del comma 1 non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché devono essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico.

3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 sono comprovati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante distinte dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori e la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente, e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. Le sottoscrizioni di cui al comma 3 non sono soggette ad autenticazione se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 4

(Caratteristiche e finalità delle iniziative)

1. Sono considerate ammissibili le iniziative presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, da realizzare nell'arco del biennio 2015 e 2016, volte alla promozione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e alla preservazione della memoria, ed aventi almeno una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) la capacità di promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dei materiali e delle vicende storiche, culturali e civili legate alla Prima Guerra Mondiale anche con collaborazioni nell'ambito dell'Unione Europea e fuori dall'UE;
- b) la capacità di informare e coinvolgere la società, la cittadinanza e le giovani generazioni, anche attraverso il sistema scolastico di ogni ordine e grado, al fine di diffondere la conoscenza dei fatti, degli eventi e dei luoghi legati alla Prima Guerra Mondiale;
- c) la capacità di attivare progetti di ricerca originali, anche da parte di Scuole di dottorato o consorzi di scuole, a carattere nazionale ed internazionale, anche prevedendo l'utilizzo di nuove tecnologie;
- d) il carattere duraturo o permanente dell'iniziativa e la capacità di inserirsi nell'ambito di circuiti didattici, culturali o turistici, che ne favoriscano la conoscenza e l'effettiva fruibilità da parte del pubblico;
- e) la capacità di sperimentare modelli di integrazione scientifica e culturale fra istituzioni nazionali e internazionali e l'attivazione di sinergie tra istituti di ricerca e imprese.

2. Le iniziative possono consistere in:

- a) creazione o implementazione di archivi, banche dati, al fine di studiare, conservare e diffondere i materiali inerenti la Prima Guerra mondiale;
- b) digitalizzazione di fondi archivistici, al fine di recuperare e rendere accessibile il materiale storico e documentale relativo alla Prima Guerra Mondiale;
- c) opere audiovisive, letterarie e artistiche;
- d) mostre, manifestazioni, concerti, rassegne video, convegni, seminari e incontri di studio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) progetti creativi originali che abbiano finalità di approfondimento della conoscenza e di divulgazione;
 - f) iniziative di informazione e comunicazione, anche tramite web e stampa periodica;
 - g) qualunque altra iniziativa connessa alla commemorazione della Prima Guerra mondiale, rispondente alle finalità sopra ricordate.
3. Tra le iniziative culturali proposte verrà data preferenza a quelle cofinanziate da Amministrazioni statali e locali.

ART. 5

(Presentazione e istruttoria delle iniziative)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, di seguito denominata Struttura di missione, predispone l'avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande, da inviare per posta elettronica certificata e mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso pubblico deve contenere i criteri di valutazione della congruità tecnico-economica delle iniziative proposte, dell'efficacia delle iniziative rispetto alle finalità indicate dalla legge n. 147 del 2013, della capacità delle singole iniziative di essere cofinanziabili da parte di pubbliche amministrazioni o di soggetti privati.
2. L'avviso pubblico è pubblicato a cura della Struttura di missione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it.
3. Le domande pervenute sono esaminate dalla Struttura di missione che procede a dichiararne l'inammissibilità ove non sussistano i requisiti di partecipazione di cui agli articoli 3, 4 del presente decreto e quelli indicati nell'avviso pubblico, assicurando la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it degli elenchi delle iniziative ammesse e di quelle inammissibili.
4. La medesima Struttura di missione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) predispone una scheda informativa per ogni singola iniziativa, contenente il soggetto proponente, l'oggetto della proposta, l'importo del contributo richiesto, una breve descrizione dell'iniziativa;
- b) inoltra le predette schede informative al Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, di seguito denominato Comitato, almeno 15 giorni prima della riunione appositamente indetta per l'esame delle iniziative proposte;
- c) avvalendosi delle suddette schede, illustra al Comitato il contenuto e le finalità delle iniziative ammesse.

5. Il Comitato:

- a) esamina le iniziative proposte nel corso della riunione appositamente indetta;
- b) esprime a maggioranza dei presenti il proprio parere sulla validità storico-scientifica di ogni iniziativa sottoposta;
- c) inoltra la documentazione e gli esiti della riunione alla Struttura di missione che, a sua volta, sottopone alla Commissione giudicatrice, di cui al successivo articolo 6, la documentazione ricevuta dal Comitato.

ART. 6

(Commissione giudicatrice)

1. Le istanze ammesse sono esaminate da una apposita Commissione giudicatrice, di seguito denominata Commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da un massimo di 5 componenti, di cui uno con funzioni di presidente.

2. La Commissione:

- a) acquisisce il supporto documentale fornito dalla Struttura di missione;
- b) attribuisce il punteggio alle iniziative secondo le modalità ed i criteri definiti nell'avviso pubblico;
- c) redige una graduatoria delle iniziative, sulla base dei punteggi riportati, da ammettere a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse, e trasmette gli atti alla Struttura di missione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. La Struttura di missione cura la pubblicazione della graduatoria delle iniziative valutate con il relativo punteggio e l'elenco delle iniziative ammesse al finanziamento con l'importo a ciascuna attribuito sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it.

ART. 7

(Erogazione delle risorse e verifica della realizzazione delle iniziative)

1. La Struttura di missione cura l'erogazione del finanziamento; a tal fine procede alla redazione e alla sottoscrizione di apposite convenzioni con i proponenti delle iniziative selezionate, nelle quali sono definiti i tempi e le modalità di erogazione, rendicontazione e controllo in merito all'utilizzo del finanziamento ricevuto.

2. I beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti:

a) a relazionare alla Struttura di missione nelle scadenze con la stessa concordate, in merito all'utilizzo delle risorse ricevute ed ai risultati ottenuti;

b) a verificare, a conclusione dell'utilizzo del finanziamento ricevuto, la sussistenza di eventuali residui e a restituire le somme non utilizzate.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato nel sito internet www.governo.it.

Roma, 13.11.2014

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

On. Luca Lotti